



N. 1 - aprile 2018

Le elezioni regionali in Molise

Introduzione

Domenica **22 aprile 2018**¹ si terranno **le elezioni per il Presidente della Giunta e per il Consiglio della regione Molise**. Le elezioni sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale e diretto.

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente della giunta regione con proprio decreto n.21 del 22 febbraio 2018. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.

Le elezioni si svolgeranno sulla base di una recente legge regionale, approvata lo scorso 20 dicembre, peraltro modificata in alcuni punti nel mese di gennaio.

Nell'allegato A alla presente nota si riporta il fac-simile della scheda di voto, con i nominativi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste che li sostengono.

Nell'allegato B sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale del 24 e 25 febbraio 2013².

Chi si vota?

1) **Presidente della regione (art. 33 dello Statuto della regione Molise**³, d'ora innanzi SrM), il quale:

- rappresenta la Regione;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- indice i *referendum* previsti dallo Statuto;
- nomina e revoca i componenti della Giunta regionale e conferisce loro le rispettive attribuzioni;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- sovrintende agli uffici e servizi regionali;
- esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

¹ Riguardo alla data di svolgimento delle elezioni, si segnala che l'art 2, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2017, stabilisce che le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale "possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla cessazione della stessa". La normativa statale richiamata è l'art. 5 della legge n. 165 del 2004, ai sensi del quale "le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

² In quell'occasione le elezioni si tennero contestualmente alle elezioni di Lazio e Lombardia. Tale accorpamento non si è ripetuto in questa occasione. Le elezioni in Lazio e Lombardia si sono infatti svolte lo scorso 4 marzo, contestualmente alle elezioni politiche. Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia alla [nota breve n.195](#) "Le elezioni regionali in Lazio e Lombardia".

³ Di cui alla L.R. n.10 del 2014.

2) Il Consiglio regionale.

È composto da 20 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regione (art.15, comma 1, SrM).

Al Consiglio spettano l'esercizio della potestà legislativa e le altre funzioni attribuite dalla Costituzione e dalle leggi, determina l'indirizzo politico generale, indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatoria della Regione, delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e europea (art.16, SrM).

Più nello specifico al Consiglio compete:

- approvare le leggi regionali⁴;
- approvare il piano regionale di sviluppo, i programmi di intervento economico, la pianificazione territoriale, la programmazione delle opere pubbliche e le linee direttrici del governo del territorio e dell'organizzazione dei servizi pubblici;
- approvare i regolamenti nei casi previsti dalle leggi regionali;
- indirizzare voti alle Camere e al Governo;
- designare i componenti di organi in rappresentanza della Regione;
- esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
- formulare osservazioni in occasione della relazione annuale del Presidente della Giunta sullo stato di attuazione del programma;
- esercitare il potere di richiesta di *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- determinare, con apposite risoluzioni, gli orientamenti della Regione sulle questioni reputate di rilevante interesse per la comunità regionale o riguardanti i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni o con gli Enti locali;
- partecipare, con proprie deliberazioni formulanti indirizzi per la Giunta regionale, alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea;
- verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale, gli effetti delle leggi regionali ed il loro stato di attuazione, l'operato della Giunta e il buon andamento degli uffici, degli enti, delle aziende, delle agenzie e delle società partecipate;
- esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla **L.R. n.20 del 2017⁵**, come modificata, da ultimo, dall'art.17 della L.R. n.1 del 2018⁶.

Per quanto non previsto dalla legge regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

⁴ Lo Statuto reca (art.16, comma 2, lettere da *d*) a *h*)) in proposito una riserva di legge (e quindi di competenza del Consiglio) nei seguenti ambiti: approvazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e delle sue variazioni, nonché del rendiconto generale; istituzione e la modifica dei tributi regionali; istituzione e soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e partecipazione ad associazioni, società ed enti pubblici; istituzione, sentite le popolazioni interessate, di nuovi Comuni e modifica delle circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti; definizione delle linee essenziali dell'organizzazione delle funzioni amministrative nell'ambito del sistema Regione - Autonomie locali; ratifica delle intese con altre Regioni; autorizzazione e ratifica, nelle materie di competenza della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

⁵ "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".

⁶ "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

- **Circoscrizione elettorale**

È presente un'unica circoscrizione costituita dal territorio regionale⁷.

- **Presentazione e composizione delle liste**

- Per la presentazione delle liste, si applica la **disciplina statale** (di cui all'art. 9 della L. n. 108 del 1968), con le deroghe dettate dalla legislazione regionale, con particolare riferimento al numero di firme necessarie per la presentazione delle stesse.
- **Termini** di presentazione: le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione (ovvero il 24 marzo).
- La legge regionale stabilisce che la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere **sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione.
- **Tuttavia**, la legge esonera dall'obbligo della sottoscrizione nei seguenti casi:
 - i) partiti o raggruppamenti politici che, nelle ultime elezioni, hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o nel Consiglio regionale del Molise;
 - ii) partiti o raggruppamenti politici che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi politici parlamentari presenti nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o con gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Molise;
 - iii) partiti politici iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici⁸.
- Il **numero di candidati** nella circoscrizione regionale: non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore allo stesso numero ridotto di un quarto⁹.
- In sede di presentazione delle liste presso l'Ufficio unico circoscrizionale, occorre produrre (a pena di nullità della loro presentazione) una **dichiarazione di collegamento** ad un candidato alla carica di Presidente della regione. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa in sede di presentazione della candidatura alla carica di Presidente¹⁰.

- **Equilibrio di genere**

- Le liste dei candidati devono essere composte in modo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore¹¹.
- I soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private

⁷ Art.3, L.R. n.20 del 2017.

⁸ Il riferimento è al registro di cui all'art.4 del decreto-legge n. 149 del 2013, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

⁹ Art.5, comma 7, L.R. n.20 del 2017.

¹⁰ Art.5, comma 1, L.R. n.20 del 2017.

¹¹ Qualora la lista non rispetti tale rapporto percentuale, l'Ufficio unico circoscrizionale cancella i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato (procedendo dall'ultimo della lista), fintanto che tale rapporto è ricondotto al 60 per cento. Se, a seguito della riduzione della lista, quest'ultima contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo (art.5, comma 7, v. *supra*), essa diviene inammissibile (art.7, L.R. n.20 del 2017).

e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio¹².

• **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta**¹³

- I termini sono i medesimi per la presentazione delle liste (quindi fino alle ore 12 del 24 marzo).
- La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione.
- La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali regionali.

• **Esercizio del diritto di voto**

- Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della regione sono contestuali e avvengono su un'**unica scheda**¹⁴
- L'elettore può, alternativamente, votare:
 - a) per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, e in tale caso il voto si estende a favore della coalizione delle liste collegate (o della singola lista non riunita in coalizione);
 - b) per un candidato alla carica di Presidente della Giunta e per una delle liste ad esso collegate¹⁵;
 - c) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

• **Non è ammesso il voto disgiunto**¹⁶

Sono previsti fino a **2 voti di preferenza** nell'ambito della lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di 2 preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza¹⁷.

• **Elezione del Presidente**

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti in ambito regionale (e contestualmente diviene membro di diritto del Consiglio regionale, v. *infra*)

¹² Art.7, comma 4, L.R. n.20 del 2017.

¹³ Art.6 della L.R. n.20 del 2017.

¹⁴ Art.10, comma 1, primo periodo, L.R. n.20 del 2017.

¹⁵ Qualora invece l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista (art.10, comma 3, secondo periodo).

¹⁶ L'art. 10, comma 3, ultimo periodo, L.R. n.20 del 2017, stabilisce che "il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo".

¹⁷ Art.10, comma 1, ultimo periodo, L.R. n.20 del 2017.

- **Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio: proporzionale a turno unico con correttivo maggioritario (e garanzia per le minoranze)**

Dei 21 seggi del Consiglio:

- uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
- almeno¹⁸ 12, e comunque non più di 14¹⁹, sono attribuiti alle liste collegate al candidato eletto Presidente, a prescindere dal numero di voti conseguito;
- i restanti (in numero compreso tra 6 e 8) sono attribuiti in ragione **proporzionale** sulla base di liste di candidati concorrenti, fermo restando che un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato eletto alla presidenza;

Il sistema elettorale prevede pertanto un **premio di maggioranza volto ad assicurare alle liste collegate al Presidente la maggioranza** consiliare con un numero di seggi compreso fra 12 e 14²⁰. La mancata previsione di una percentuale minima di voti a partire dal raggiungimento della quale far scattare il premio di maggioranza, potrebbe determinare una eccessiva sovrarappresentazione della lista o della coalizione che ottengono la maggioranza assoluta dei seggi nel caso in cui abbiano ottenuto un numero di voti esiguo²¹.

La previsione di un numero massimo di seggi rappresenta una tutela (invero attuale nei sistemi tendenzialmente bipolari) per la minoranza.

- **Come avviene l'assegnazione dei seggi alle coalizioni (o alle singole liste) collegate ai candidati Presidenti?**

Il numero di seggi è calcolato facendo ricorso al metodo proporzionale del quoziente corretto (quoziente Hagenbach-Bischoff)²², ferma restando l'eventuale applicazione del premio di maggioranza o la riduzione di seggi a tutela della minoranza (v. *supra*).

¹⁸ Si tratta di una soglia minima, ben potendo una singola lista o una coalizione ottenere un numero di seggi maggiore, in ragione del numero di voti ottenuto (art.1, comma 1, della L.R. n.20 del 2017).

¹⁹ Ciò anche qualora la singola lista o la coalizione ottenga un numero di voti corrispondente, sulla base del criterio proporzionale, ad un numero di seggi superiore a 14 (art.1, comma 1, della L.R. n.20 del 2017).

²⁰ Considerando il seggio riservato al Presidente, alle forze di maggioranza vengono pertanto assegnati seggi fra il 62 e il 71 per cento del totale.

²¹ Sulla possibilità che meccanismi elettorali possano determinare forme di sovrarappresentazione in termini di attribuzione di seggi rispetto ai voti espressi si è espressa la Corte costituzionale con la sent n.1 del 2014, riferita alla legge per l'elezione della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (n.270 del 2005). In quell'occasione, nel censurare talune disposizioni della legge, asserì che "il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)".

²² In sintesi, l'ufficio elettorale circoscrizionale determina la cifra elettorale di (cioè il totale dei voti conseguiti da) ogni lista o coalizione di liste; la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale; la cifra elettorale di ogni candidato di ciascuna lista e ne determina la graduatoria (sulla base delle cifre elettorali). L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi e, ai fini del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste singole, divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale, trascurando la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione e lista singola tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista, tenendo conto, se occorre, dei maggiori resti (se il numero dei seggi da attribuire in complesso

- **Soglia di sbarramento**

La coalizione di liste (o la lista singola) collegate ad un candidato alla Presidenza della Giunta regionale che abbia ottenuto meno dell'**8%** dei voti validi sono escluse dalla ripartizione dei seggi²³.

*a cura di Luigi Fucito
con la collaborazione di Simone Bonanni*

alle coalizioni e liste supera quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore). Così facendo, si procede a determinare il numero dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista collegate al Presidente della Giunta: se il totale è compreso tra 12 e 14 seggi (al netto di quello spettante al Presidente) si procede all'assegnazione degli stessi. In caso contrario, in virtù del premio di maggioranza (v. *supra*), vengono assegnati 12 seggi se alla coalizione o alla lista, sulla base dei richiamati conteggi, risulta un numero di seggi inferiore a tale cifra; vengono assegnati 14 seggi, in virtù delle disposizioni a tutela delle minoranze, se alla coalizione o alla lista, sulla base dei richiamati conteggi, risulta un numero di seggi superiore a tale cifra.

Tali seggi sono poi ripartiti fra le liste della coalizione con il meccanismo già descritto sopra, in questo caso partendo dal calcolo del quoziente elettorale di coalizione (totale delle cifre elettorali delle liste/numero di seggi assegnati alla coalizione+1) e verificando quante volte lo stesso è contenuto nella cifra elettorale della singola lista (eventualmente ricorrendo anche ai più alti resti nel caso vi siano dei seggi altrimenti non assegnati). Non partecipano tuttavia al riparto le liste che non abbiano ottenuto il 3 per cento dei voti (non considerando a tal fine i voti ottenuti esclusivamente dal Presidente). Nel caso in cui ad una lista della coalizione spettino oltre 10 seggi, i seggi eccedentari possono essere destinati ad altre liste della medesima coalizione. Ciò accade in presenza di liste che non abbiano conseguito alcun seggio e che abbiano superato la soglia del 3 % dei voti.



























Alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati Presidenti non eletti sono attribuiti, con analogo meccanismo, i rimanenti seggi (compresi fra 6 e 8, a seconda dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista collegate al Presidente). Questi sono ripartiti tra le coalizioni o liste, e, successivamente, tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione. Qualora nessuna lista di una stessa coalizione, o nessuna lista non riunita in coalizione, abbiano conseguito una cifra elettorale almeno pari al 3%, i seggi eventualmente spettanti a tale coalizione o lista sono attribuiti alle altre coalizioni o singole liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati (art.12, L.R. n.20 del 2017).

²³ La legge regionale ha introdotto una soglia elevata rispetto a quella, pari al 3 per cento, contenuta all'art.7 della legge 43/1995 (che trova applicazione ai sistemi elettorali regionali in assenza di una disciplina regionale specifica, come era nel caso del Molise prima dell'approvazione della legge n.20 del 2017). Va peraltro aggiunto che tale soglia è stata ridotta rispetto a quella inizialmente prevista (pari al 10%) dall'art. 17, comma 1, lettera g), L.R. n.1 del 24 gennaio 2018. Come si apprende dichiarazioni del Presidente della Regione Molise (v. Ansa dell'8 gennaio 2018), con tale modifica il Molise ha inteso recepire le richieste della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sollecitavano una riduzione di tale soglia.

Allegato A

Fac-simile della scheda di voto. Elezioni regionali in Molise - 22 aprile 2018

(Fonte: Regione Molise)

| | | |
|--|---|---|
|      |  | CARLO VENEZIALE CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
|   |   | ANDREA GRECO CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
|   |   | AGOSTINO DI GIACOMO CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
| FAC-SIMILE | | |
|            |  | DONATO TOMA CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |

Allegato B

Risultati delle elezioni regionali in Molise del 24-25 febbraio 2013

Elettori: 332.379; Votanti: 204.859; Schede bianche:4.949; Schede non valide (bianche incluse):12.752

| Candidati / Liste regionali | | Liste circoscrizionali | Voti | % | Seggi |
|---|--------------|---|---------------|--------------|----------|
|  DI LAURA FRATTURA PAOLO IL MOLISE DI TUTTI | Eletto pres. | | 85.881 | 44,70 | 4 |
| | |  PARTITO DEMOCRATICO | 24.892 | 14,84 | 3 |
| | |  RIALZATI MOLISE | 14.282 | 8,51 | 1 |
| | |  DI PIETRO ITALIA dei VALORI | 12.156 | 7,25 | 1 |
| | |  UNIONE PER IL MOLISE | 11.022 | 6,57 | 1 |
| | |  U.D.EUR POPOLARI | 6.831 | 4,07 | 1 |
| | |  COMUNISTI ITALIANI | 5.512 | 3,29 | 1 |
| | |  sinistra ecologia LIBERTÀ con Vendola | 5.015 | 2,99 | 1 |
| | |  PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.149 | 1,88 | |
| | |  NOI PER IL MOLISE | 1.282 | 0,76 | |
| | | TOTALE COALIZIONE | 84.141 | 50,15 | 9 |
|  IORIO AN- GELO MI- CHELE IL MOLISE | Eletto cons. | | 49.567 | 25,80 | 1 |
| | |  IL POPOLO DELLA LIBERTÀ' BERLUSCONI | 17.310 | 10,32 | 2 |
| | |  CASINI UNIONE DI CENTRO | 10.514 | 6,27 | 1 |
| | |  GRANDE SUD | 8.565 | 5,10 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|-------|----|
| | |  | PROGETTO MOLISE | 7.383 | 4,40 | |
| | |  | LA DESTRA - ALTRI | 2.440 | 1,45 | |
| | | | TOTALE COALIZIONE | 46.212 | 27,54 | 4 |
|  | FEDERICO ANTONIO MOVI- MENTO 5 STELLE BEP- PEGRILLO.IT | | | 32.200 | 16,76 | |
| | |  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 20.437 | 12,18 | 2 |
|  | ROMANO MASSIMO VINCERE PER CAM- BIARE | | | 21.160 | 11,01 | |
| | |  | COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 8.503 | 5,07 | 1 |
| | |  | FARE MOLISE | 4.941 | 2,94 | |
| | |  | DEMOCRATICI PER IL MOLISE | 1.114 | 0,66 | |
| | | | TOTALE COALIZIONE | 14.558 | 8,68 | 1 |
|  | DE LELLIS ANTONIO RIVOLU- ZIONE DE- MOCRATICA | | | 2.158 | 1,12 | |
| | |  | RIVOLUZIONE DEMOCRATICA | 1.562 | 0,93 | |
|  | COLELLA CAMILLO LAVORO SPORT E SO- CIALE | | | 1.141 | 0,59 | |
| | |  | LAVORO SPORT E SOCIALE | 873 | 0,52 | |
| TOTALI CANDIDATI LISTE REGIONALI | | | | 192.107 | | 5 |
| TOTALI LISTE CIR-COSCRIZIONALI | | | | 167.783 | | 16 |

Fonte: Ministero dell'interno

L'ultima nota breve:

[Le elezioni regionali in Lazio e Lombardia](#)
(n. 195 - febbraio 2018)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it